



AI MINISTERO DELL'AMBIENTE

MATTM@pec.minambiente.it

Commissione Valutazione Impatto Ambientale VIA-VAS

ctva@pec.minambiente.it

Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle acque

dgsta@pec.minambiente.it

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

DGSalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

AI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

urp@pec.mise.gov.it

Direzione generale

dgrme.dg@pec.mise.gov.it

Laboratori chimici e mineralogici, stoccaggio di gas naturale e CO2

dgrme.div05@pec.mise.gov.it

Titoli minerari, geotermia, cave e miniere, cartografia e statistiche

dgrme.div06@pec.mise.gov.it

1

Osservazioni al Progetto Definitivo allegato all'istanza di "variazione del programma lavori" come modificato il 17.01.2020 da CMI Energia srl, Roma, nell' ambito del procedimento di Concessione di Coltivazione di Idrocarburi "Colle Santo", in prov. di Chieti.

Consultazione Pubblica presso il MATTM.

Indice:

sulla legittimità del procedimento di concessione di coltivazione	pag. 2
sulla legittimità della riapertura del procedimento di VIA	" 2
sulla legittimità del solo procedimento di Via nazionale	" 4

sulla consultazione pubblica	“	5
sulla sentenza 2495 del Cons. di Stato depositata il 18.05.2015	“	6
sull'area asservita	“	8
su alcuni elementi di merito del Progetto Definitivo	“	9
sui piani regolatori locali	“	10
liquidi, liquami, fanghi e solidi	“	10
sulla stabilità dei pendii e sulla subsidenza	“	14
sui problemi sismici	“	18
sulla centrale di trattamento di Paglieta e sul resto	“	19
sull'art. 22 comma 3 lettera d) del d.lgs. n. 152/2006	“	20
sui metodi nell'area pozzi	“	20
sulla valutazione di parte dei costi e dei benefici	“	21
richieste conclusive	“	
22		

In data 17.01.2020, è stato dato avviso al pubblico della presentazione, da parte di CMI Energia srl (Roma, via G. Dominici, 6) di “modifiche progettuali e approfondimenti tematici” al Progetto di Sviluppo Concessione Colle Santo (di Forest/CMI SpA - Intergie srl) nell'ambito del procedimento di VIA, intrapreso dall'allora CMI SpA (Roma, via Cesi 21) il 28.06.2016 presso il MATTM. Entro 60 giorni, l'avviso riconosce a chiunque abbia interesse il diritto di presentare in forma scritta proprie osservazioni.

Nel corso del procedimento intrapreso da CMI SpA erano state formulate alcune osservazioni che non ricevettero contro-deduzioni. Tali particolari osservazioni, opportunamente corrette alla luce della nuova presentazione da parte di CMI Energia srl, vengono qui riproposte solo nelle parti ritenute ancora valide. Altre osservazioni sono state inoltre aggiunte ove si è ritenuto opportuno.

Le osservazioni qui presentate sono in un ordine gerarchico di prevalenza; non sono delle trattazioni complete ma solo richiami a un'attenzione cogente; fra alcune c'è una mutua dipendenza mentre altre presentano lo stesso oggetto da punti di vista diversi. Il proposito di

queste osservazioni è offrire motivo per chiudere il procedimento di Concessione con un rigetto definitivo ma anche predisporre alcuni elementi per ottenere poi tale rigetto per via giudiziaria.

A) Sulla legittimità del procedimento di Concessione di Coltivazione.

La legge riserva il diritto alla titolarità di una Concessione di Coltivazione al titolare del permesso di ricerca nel quale è stato constatato, formalmente, il rinvenimento di un adeguato "giacimento". Sono ammessi cambiamenti, anche solo parziali della titolarità, purché ne sussistano le condizioni di legge e siano dunque ratificati dagli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul BUIG.

La durata massima di un Permesso di Ricerca è di 12 anni, suddivisa in un primo periodo di 6 anni e in due successive proroghe di 3 anni ciascuna. Le proroghe non sono né automatiche né tacitamente concesse ma sono accordabili, una alla volta, su specifica istanza del titolare, purché ne esistano le condizioni di legge: anche qui sono dunque indispensabili gli specifici Decreti Ministeriali amministrativi pubblicati sul BUIG.

Nel caso in esame, il Permesso di Ricerca "abilitante" è il "Monte Pallano", come appunto in DM 13.02.2004, intitolato a Forest CMI spa, con sede legale e uffici in Roma. Il successivo DM 8.06.2006 ratifica, con sospensione di 78 giorni della decorrenza, il trasferimento del 10% del titolo a Intergie srl, pure con sede in Roma, e conferma contestualmente la Forest CMI spa quale r.u. (rappresentante unico) di tutta la titolarità. Con successivo DM 10.01.2007 la scadenza del titolo fu fissata, a seguito della sospensione, al 2.05.2010 e non fu mai più variata.

Non essendo mai stata né richiesta né tantomeno accordata alcuna delle due possibili proroghe triennali, la vigenza del titolo sul permesso di ricerca "Monte Pallano" è decaduta definitivamente il 2 maggio 2010 e, da tale data, doveva essere resa disponibile, secondo legge, ad eventuale diversa riassegnazione.

Ciò nonostante, il MiSE ha ignorato questa circostanza e non si è nemmeno occupato di sospendere retroattivamente la decorrenza del titolo, o di far caso alla stessa titolarità all'occasione dell'istanza di Concessione di Coltivazione, presentata da Forest CMI spa come r.u. nel marzo 2009 - entro i limiti di vigenza del Permesso.

Non è affatto escluso che il MiSE possa essere ritenuto censurabile anche per le pertinenti questioni erariali, sebbene tale censura forse sia da elevare in altra sede.

Nota : la Forest Oil/CMI, succursale italiana della Forest Oil di Denver, fu ceduta (2014) per 1,5 milioni di US\$, alla Dove Energy Group Limited di Dubai (fondata nel 2009), prendendo nome CMI.

Questa venne ulteriormente ceduta (nel 2015), alla canadese Avanti Energy, nata in Vancouver solo due anni prima (2013). Successivamente, dopo l'apertura del procedimento VIA de quo, la CMI Energia SpA si è trasformata in CMI Energia srl, cambiando sede, capitale e assetto societario.

B) Sulla legittimità della riapertura del procedimento VIA.

Nel connesso procedimento, l'istanza di Concessione Forest/CMI-Intergie mar. 2009 non superò la Valutazione di Impatto Ambientale (sentenza del Consiglio di Stato 2495 depositata il 18.05.2015): ciò nonostante, il MiSE non ha chiuso il procedimento col rigetto dell'istanza. Nel frattempo, essendo scaduto il permesso di ricerca, i termini legali per la ripresa corrente del procedimento sono anch'essi scaduti: una richiesta **implicita** (surrettizia) di riapertura è pervenuta al MiSE il 20.05.2016, ben fuori di tali termini, nella forma **irrituale e senza precedenti** di un'istanza di "variazione del programma lavori relativo all'istanza di concessione di coltivazione Colle Santo" [nota: i disciplinari ammettono che si cambino i programmi dei lavori, per DM, in titoli già concessi ma non come un'istanza nell'istanza: si può infatti cambiare un programma di una Concessione già esistente ma non di una mai più venuta in esistenza; inoltre l'istanza non riguardava affatto una variazione del "programma dei lavori" e aveva ricevuto un titolo deliberatamente fuorviante].

Tale istanza nell'istanza è stata pur tuttavia sottomessa, ma non dalla ex-titolare del Permesso e presentatrice della richiesta mar. 2009 [Forest CMI spa], che forse, nonostante la scadenza, avrebbe potuto anche argomentarne il diritto, ma da una nuova, **del tutto diversa**, società [CMI Energia spa, succursale italiana di Avanti Energy inc.]; la quale, nel progetto di variazione, finalmente dichiara, infatti, come la sua denominazione derivi dal [testuale] "**cambio della proprietà e del management della società (da Forest Oil corp. ad Avanti Energy inc.). Avanti Energy è una società per azioni canadese quotata al mercato di Toronto, con base a Vancouver**". Quando questo cambio abbia avuto luogo, quando e come la succursale italiana di Avanti Energy sia sbucata *ex-nihilo* quale r.u. di un titolo scaduto e mai detenuto e quando il MiSE ne sia stato informato non è dato, per il momento, sapere. Fatto sta che, alla luce della nota a pag 2, il testo della dichiarazione non appare per nulla veritiero. Ovvero:

Il MiSE ha surrettiziamente concesso, in modo addirittura occulto e fuori da qualunque codificata legittimità, un cambio di titolarità di un Permesso di Ricerca (scaduto ed, eventualmente, altrimenti contendibile) non solo senza ratificarlo (e pubblicarlo) con l'indispensabile DM ma pure senza alcun atto di verifica delle condizioni del cambio e dei requisiti del nuovo titolare: condizioni e requisiti, in effetti, non verificabili perché non c'erano al momento del cambio - e non ci sono, adesso, nemmeno sulla carta! Per sua parte, il MATTM non

si è minimamente chiesto a che titolo il proponente ha presentato la sua “variante” alla VIA nazionale.

Nessuno dei due Ministeri, in aggiunta, ha preso in considerazione gli effetti della trasformazione della proponente da SpA a SRL.

C) Sulla legittimità del solo procedimento di VIA nazionale.

Il MATTM prima di attivare la procedura di VIA nazionale, avrebbe invero dovuto porsi almeno due domande preliminari: la prima, se una procedura di VIA sia quella correttamente applicabile al caso secondo il codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.); la seconda, ammesso che la VIA sia stata la strada giusta, se si tratti di VIA nazionale o VIA regionale o di combinazione di entrambe. In effetti

Secondo l’art. 6 comma 13 a), abbisognano di **autorizzazione integrata ambientale (AIA)** “le installazioni che svolgono attività di cui all’all. VIII alla parte II”. Nel progetto in esame, almeno tre installazioni – ma ce ne sono anche altre - sono classificabili sotto il suddetto all. VIII, in particolare sotto:

- Il par. 1 punto 1.2 Raffinazione di Petrolio e di Gas
- Il par. 5 punto 5.1 Smaltimento di Rifiuti Pericolosi (in Centrale e in area pozzi)
- Il par. 5 punto 5.3 Smaltimento di Rifiuti non Pericolosi (in Centrale e in area pozzi).

Poiché i progetti non possono essere sottomessi a procedura approvativa (e dunque poi eseguiti) solo in parte (vedi sentenze Cons. di Stato, per es. la n. 943 depositata il 9.03.2016), allora, in risposta alla prima domanda, **tutto il progetto in esame ha bisogno dell’AIA.** [Nota: qui non si dà il caso del comma 1 art. 10 d.lgs. n. 152/06]

Secondo l’art. 7 comma 4ter, i progetti in all. VIII alla parte II sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA, [come pure alcuni in all. II (art. 6 comma 7 a) e b)) e quelli in all. IV (art. 6 comma 7 c))]; **dei progetti in all. IV e in all. VIII, la verifica di assoggettabilità poi è di competenza regionale [secondo le modalità stabilite in art. 20 d.lgs. n. 152/06,** che qui, chissà perché, non sono state seguite]; infine, anche per i progetti in all. III la VIA è di competenza regionale. Queste residue competenze regionali, al contrario di altre sulle attività up-stream, non sono state scalfite dalla legge n. 164/2014 e ciò non contraddice in alcun modo la competenza statale sulla VIA e sulla Concessione di Coltivazione; la quale comunque ha bisogno obbligatoriamente dell’intesa regionale, favorevole e non più prevaricabile (comma 241 art. 1 legge n. 208/2015): intesa che, anch’essa, richiede appunto la VIA regionale. Nel progetto in esame, oltre alle installazioni in all. VIII citate, ci sono impianti classificabili sotto:

- All. III par. h) [NB: la “capacità” è definita dal DM 20.10.1998 GU n. 262 del 9.11.1998], par. n) e par o) [anche par. q) e par. z, aa)];
- All. IV par. 2 punti d), f), g) ed l) e par. 8 punto n)

tutti di competenza regionale.

Poiché, di nuovo, i progetti non possono essere sottoposti a procedura approvativa (e quindi poi realizzati) solo in parti frazionate, allora, in risposta alla seconda domanda, **tutto il progetto deve essere sottoposto a VIA regionale.**

[La Regione opererà, dunque, secondo il comma 2 art. 10 d.lgs. n. 152/06].

La verità di una delle due risposte non esclude quella dell'altra: è del tutto possibile, infatti, una VIA regionale unificata entro una VIA e un'AIA nazionali, senza aggravii procedurali; **l'analogo progetto, allegato alla stessa istanza di concessione marzo 2009, fu convogliato, senza opposizioni, alla VIA regionale.**

Nota: poiché l'iter della concessione include, come si è visto, l'intesa con la Regione, l'Abruzzo ha l'occasione di subordinare tale intesa all'esito della VIA regionale, dirimendo validamente la questione; rimane tuttavia un problema dei tempi concessi dalla legge per esaurire l'iter intrapreso.

6

D) sulla consultazione pubblica.

I commi 1 e 2 dell'art. 23 indicano i documenti da includere nell'istanza di VIA, che poi sono sottoposti a consultazione pubblica. Tra essi figura “l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento”. Orbene:

- Il proponente indica un voluminoso insieme di elementi di tale elenco che, pur preliminarmente **indispensabile, per norma**, all'approvazione del ***Progetto Definitivo***, esso dichiaratamente si propone di conseguire **in fase esecutiva**, ossia, in modo irrimediabilmente tardivo [“a babbo morto”], addirittura **dopo** tale approvazione [Nota: il *Progetto Esecutivo*, tranne forse che da quella del Genio Civile per scopi molto circoscritti, è escluso da qualunque approvazione, parere, assenso... etc. già da conseguire, invece, in fasi preliminare o definitiva: anzi, il *Progetto Esecutivo* non è parte di nessuna procedura sotto il d.lgs. n. 152/2006].

In preventiva carenza – ormai dichiaratamente e intenzionalmente irrimediabile - di tali documenti, non solo diviene censurabile la consultazione pubblica, ma lo è parimenti lo stesso

procedimento VIA, nel quale si sottopone a esame e consultazione una documentazione intenzionalmente difettosa e che si è proposta *a priori* di non acquisire in tempo i pareri e gli assensi di rito.

Qualora in fase istruttoria, contro le sue dichiarate intenzioni, il proponente si persuadesse a conseguire e produrre gli atti mancanti [cosa che all'atto il proponente dichiara di non voler fare] durante lo stesso procedimento – per es. *ex* comma 3 art. 26 d.lgs. n. 152/2006 – quando e come, poi, le amministrazioni pubbliche potrebbero venir consultate in proposito?

Nel progetto proposto, sebbene il proponente includa un' argomentazione escludente (basata su un certo calcolo, riduttivo e incompleto nei dati, delle quantità compresenti di materie "pericolose"), compaiono impianti che ricadono nell'ambito del d.lgs. n. 105/2015 o in aree adiacenti a impianti "rischiosi". La Centrale, in particolare, è classificabile fra le "Raffinerie di Petrolio e di Gas" [come altrimenti?] e, per tutte le quantità compresenti di materie "pericolose", quando ci siano dati sufficienti perché il calcolo sia correttamente eseguito come in - (1) - nota 4 all. 1 d.lgs. n. 105/2015 tenendo conto del - (2) - DM. 20.10.98, GU n. 262 del 9.11.98, diviene un impianto **RIR** (a Rischio di Incidente Rilevante). Ciò richiede che, contrariamente a quanto dice il progetto, a seguito della specifica istruttoria condotta dal CTR (comitato tecnico regionale) del Min. degli Interni, venga sottoposto alla consultazione pubblica, proprio **nell'ambito della VIA** (art. 24), un Rapporto di Sicurezza Provvisorio, corredato o meno dal NOF (nulla osta di fattibilità) del CTR; o che, possibilmente, vengano rivisti, a verifica di compatibilità e ad aggiornamento, i piani di sicurezza di stabilimenti limitrofi (CTR) e i piani di sicurezza esterni (Prefettura).

7

Nel caso che l'esposizione proposta in progetto sia invece, come "comprensibilmente" sostiene il proponente, ritenuta documento di sicurezza sufficiente **ad ogni fine**, allora sia quella stessa esposizione sottoposto al CTR, con i connessi elementi progettuali integrativi, perché almeno un ente preposto (e non solo un mero CTVIA, non competente e non responsabile) si esprima, in tema di sicurezza, con un atto pubblico [al momento non è detto nulla neanche dai VV.FF], portato contestualmente a pubblica conoscenza e contestabile: altrimenti, sia la consultazione pubblica che lo stesso procedimento VIA risultano monchi della dovuta attenzione al tema e soggetti a censura.

E) sulla sentenza 2495 del Cons. di Stato depositata il 18.05.2015.

Esiste una procedura di legge, presso il connesso tribunale amministrativo ["Giudice di Ottemperanza"], per la verifica di adempimento delle sentenze. Tale procedura sarebbe stata applicabile al Progetto in esame in rapporto alla sentenza in titolo e avrebbe potuto escludere che

tale verifica sia illegittimamente eseguita, a rischio di occulti conflitti d'interesse, dal MiSE o dal MATTM o da un Comitato VIA qualunque.

Ora, già esplicitamente il progetto 2016 fu presentato alla VIA anche in adempimento della sentenza, o meglio, in rimozione degli ostacoli che la sentenza ha posto nella procedura: adempimento o rimozione che, con tutta evidenza, sono ritenuti indispensabili per superare la VIA stessa e poter proseguire l'altrimenti illegittimo iter della Concessione di Coltivazione.

Il nuovo progetto dunque, prima di essere sottoposto a questa VIA, avrebbe potuto superare la verifica di ottemperanza anche presso un Giudice, dimostrando così *a priori* di non avere gli stessi fatali impedimenti precedenti e legittimando la stessa presentazione alla VIA (altrimenti certamente censurabile).

Ma quali erano, poi, gli impedimenti fatali enunciati dalla sentenza?

Essi, essenzialmente, sono stati ridotti a due principali, dichiarati "assorbenti" di alcuni altri, pur essi, d'altronde, da rimuovere e tuttora ignorati:

(1) la presenza di sorgenti emissive in zona loro interdetta dalla norma MD3 del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria;

(2) l'applicazione del principio di precauzione al rischio collegato alla subsidenza dell'area della diga di terra e del lago artificiale (80 milioni di mc) di Bomba.

Come dice il proponente di adempiere la sentenza?

- (1) spostando l'impianto di trattamento del gas estratto dall'area pozzi (sicuramente interdetta) alla zona industriale di Paglieta (consentita secondo il PRTQA);
- (2) riproponendo un calcolo della subsidenza che, riducendola a meno di un terzo del calcolo precedente, restringerebbe il connesso rischio a livelli molto meno significativi.

I due problemi sono ora risolti? No. Infatti: in primo luogo, le obiezioni poste dal tribunale non possono venir sciolte da una qualunque burocrazia ministeriale né una sentenza può essere semplicemente cancellata da funzionari del MiSE o del MATTM. Inoltre

(1) permane nell'area pozzi (interdetta) una sorgente emissiva ("camino freddo"), con relativa torcia di oltre 30 m. d'altezza, che per norma (MD3) non può stare lì e non può essere spostata in nessun altro posto; inoltre, non è affatto provato che i siti di Paglieta e di Bomba siano idonei né che il progetto definitivo *de quo* sia approvabile in quei siti in base agli strumenti vigenti di programmazione territoriale;

(2) a parte la mancata spiegazione del rifacimento dei calcoli senza criticare l'attendibilità dei precedenti [i *curricula* e l'autorevolezza degli esecutori suggeriscono al contrario un'attendibilità nettamente superiore dei primi calcoli], **non tanto** per i risultati o l'attendibilità dei precedenti calcoli il Consiglio di Stato ha ritenuto doveroso applicare il principio di precauzione **ma** per l'inaccettabile incertezza previsionale dovuta alla loro natura (statistico-probabilistica) e alla caratteristica fortemente discutibile (perciò altrettanto incerta) del modellamento assunto per il sottosuolo, che (calcoli e modelli) non hanno mai finora avuto né verifiche sperimentali né tantomeno conferme indirette, su di esse basate.

Cosa ne dice il Proponente?

di (1) dice che, essendo poca e trascurabile cosa, pur essendo in area proibita, la sorgente emissiva può - quindi a suo giudizio deve - essere convenientemente tollerata dai valori sparuti e residuali dell'ambiente circostante (pochi alberi, terreni incolti, spopolamento...) e dalla tendenziale, incentivata, scarsità di residenti limitrofi (abbandono delle campagne, rarefazione di attività economiche, migrazioni, un solo insediamento turistico....);

di (2) dice invece che gli esempi delle concessioni "Fiume Treste" e "Viggiano" dimostrano che, nelle fra loro comparabili - a suo dire - circostanze geologiche e anche indipendentemente da calcoli e modelli, qui è proprio il fenomeno della subsidenza in sé a rivelarsi quasi impercettibile e a non generare rischi significativi.

Con una qualche verifica preliminare - anche in sede di assoggettabilità - di adempimento della sentenza, le Amministrazioni e il Pubblico interessati avrebbero forse potuto stimare quanto tali argomenti siano validi ed accettabili - oppure anche eventualmente in tribunale, ove la questione rischia di nuovo fatalmente di finire. In verità, infatti, se la sensibilità all'essenza della sentenza fosse attesa presso il MATTM o il MiSE, tale attesa sarebbe forse, per così dire, statisticamente quasi disperata: il MATTM - controllare per credere o smentire - a meno che un progetto non si bocci platealmente da se stesso via qualche altro ente o in tribunale, da sé non boccia mai un progetto [% di approvazioni > 95%!!!] e, di fatto, non ha mai applicato e non applica, in nessun caso concreto, il "Principio di Precauzione".

Non godendo in principio il progetto di alcun speciale vantaggio *a priori* se non qualcuno surrettizio, conseguibile forse presso le burocrazie ministeriali, resta il problema di imporre tali argomenti allo "svilito" [dal progetto della CMI Energia srl] ambiente di sito e ai sottovalutati [dal progetto della CMI Energia srl] residenti, in forza non del diritto e della legittimità, ma della supposta debolezza della loro reazione (ambiente povero, poca gente...); e resta il connesso problema di chi fra politici, consulenti, magistrati e funzionari, reinterpreta a modo proprio o di nuovo ignorando il "Principio di Precauzione", si assuma la responsabilità di assicurare il mondo che, per questo progetto, la diga di Bomba non cederà "abbastanza", che i pendii non franeranno

in acqua con l'effetto Vajont, che gli 80 milioni di mc di acqua infangata non inonderanno mai la vallata e che, nel frattempo, respirare le emissioni dalla zona **interdetta** dell'area pozzi - e correre il rischio di incidenti rilevanti nelle aree finitime del sito della Centrale - non faccia male né all'ambiente né alla salute.

F) sull'area asservita.

Per questo nuovo progetto "Colle Santo" è stata richiesta precisamente la stessa area del Permesso "Monte Pallano". Pur essendo il titolo ("minerario") di Forest CMI spa sui connessi terreni spirato con l'irrimediabile scadenza del Permesso, esso potrebbe essere ripristinato con un atto di Concessione di Coltivazione a Forest CMI spa, se questa esistesse ancora (e non certo ad un' estemporanea e "sconosciuta" CMI Energia srl, ex SpA, succursale dell'ignota Avanti Energy inc.).

Tuttavia, per adire la Concessione occorre che la VIA (o ogni analoga valutazione) sia superata da un **Progetto Definitivo**; e pure le pietre sparse sanno che un requisito imprescindibile del Progetto Definitivo è...il titolo sui terreni.

Orbene, non solo tale titolo non c'è, ma non è altrimenti ottenibile, nei termini del procedimento, che compromettendo, privatamente e al nome del legittimo proponente, tutti i terreni occorrenti, sotto la condizione dell'approvazione tempestiva della Concessione [tempestiva vuol dire entro i termini di scadenza dei compromessi].

In ogni caso, all'atto, nessun Sindaco, o ufficio tecnico abilitato o SUAP abilitato, può assentire ad alcun progetto senza accertarne adeguatamente il diritto sui terreni. Non potendo più rivendicare il proprio carattere strategico nazionale (legge n. 208/ 2015 art. 1 comma 240; d.lgs. n. 50/2016), né il titolo di concessione né il permesso di ricerca hanno più valenza di immediata variante urbanistica: per cui, i connessi progetti sono tenuti alla compatibilità con tutti gli strumenti di programmazione territoriale vigenti sul sito; **infatti**, anche il progetto in esame si spende ampiamente per tentare di dimostrare tale compatibilità, o almeno, in alcuni punti, un'incompatibilità... leggera, su cui chiudere, ("per favore"?), un occhio. Nel caso che, contro tale comma 240, si fosse temerariamente optato, mediante una dichiarazione intempestiva di pubblica utilità, per gli espropri, allora il **Progetto Definitivo** avrebbe dovuto contenere i piani particellari particolareggiati per tali espropri, affrontando inevitabilmente il problema di indicare terreni con vincoli ostativi: ma avrebbe dovuto farlo nello stesso *Progetto Definitivo* e non altrove e dopo.

[Il Decreto Direttoriale 15.07.2015, che mantiene il carattere strategico e l'immediata variante urbanistica non recepisce ancora il comma 240 e il d.lgs. n. 50/2016 perché, evidentemente,

anteriore. Nel caso che la concessione venisse approvata, la sua “pubblica utilità” riaprirebbe l’opzione “espropri”, per cui i piani particellari particolareggiati dovrebbero comunque integrare, ora e non dopo, il progetto definitivo].

Quanto ancora a titolo sui terreni, in situazione possibilmente peggiore sono le numerose e importanti opere da realizzare fuori dell’area “Monte Pallano”: intanto non è stato ottenuto dall’ARAP il titolo sull’area nuova della centrale di Paglieta, la quale è di competenza ARAP solo in minima parte!; tutte poi, dentro e fuori, presentano una lista folta di ostative contraddizioni con tutti gli strumenti di programmazione territoriale localmente vigenti [basta vedere le relative tabelle della sintesi non tecnica o del SIA], che avrebbe dovuto essere superata inderogabilmente (a pena di rigetto) in sede di progettazione definitiva ma che è stata **illecitamente** rinviata a quella esecutiva [ossia a un fatto meramente interno all’azienda, non indispensabile in via di principio e la cui conformità col Progetto Definitivo non è nemmeno mai istituzionalmente controllata, - se non eventualmente via magistratura, a cose fatte].

Infine, pur non essendoci più, in virtù proprio del suddetto comma 240, molta facoltà per il proponente privato, per il MiSE o per la combinazione di entrambi di prevalere sulle Amministrazioni Locali e sulle popolazioni in tema di programmazione territoriale e uso dei suoli, né di impiegare tattiche costrittive, o “persuasive”, sui privati proprietari dei terreni, perfino ancor prima di poter assegnare la concessione, le esperienze invitano ad ipotizzare che una tale linea d’azione non abbia affatto probabilità nulla: ma come si regola il MATTM per considerare nella VIA l’impatto economico e sociale di tale opzione ex art. 22 comma 3 lettera d) d.lgs. n. 152/06?

11

G) su questioni di merito del Progetto Definitivo, sulla sicurezza del progetto e dell’ambiente circostante.

Nel progetto, per sua esplicita ammissione, si legge che:

- Le installazioni in area pozzi sono in zona a rischio di frana R1 e pericolosità P2 [secondo il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idro-Geologico (PAI)].
- La condotta si colloca per larghi tratti entro la fascia di rispetto del fiume Sangro nonché del torrente Pianello e del fosso di Balleveno. [secondo il Piano Regionale Paesistico (PRP)].
- La condotta corre in zone a pericolosità elevata o molto elevata e a rischio R1 [secondo il Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA)].
- Sia la condotta che la Centrale di Raffinazione si trovano in aree parzialmente soggette a inondazione [secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)].
- La condotta fino a V3 è in zona ad alta suscettività a frana; in altri tratti tale suscettività è media o moderata [secondo il PTCP].

- La condotta e la Centrale si trovano in aree di Alta Vulnerabilità Intrinseca degli Acquiferi; per l'area pozzi tale vulnerabilità è bassa ma non trascurabile [secondo il PTCP].

Tuttavia il **Progetto Definitivo**, salvo la promessa sconsiderata di redigere qualche Studio in fase "esecutiva" [cioè, illegittimamente, "a babbo morto"; "quando i buoi sono già scappati"], non presenta alcun dispositivo che tratti delle possibili attenuazioni o del superamento di queste dichiarate incompatibilità, ovvero **non ha e non può conseguire tempestivamente i requisiti minimi non solo per essere complessivamente approvato ma neanche per ottenere i pareri e le prescrizioni dagli enti preposti; e, dichiaratamente, non intende nemmeno provarci.**

Posto ciò momentaneamente a parte, il progetto non presenta alcuna considerazione di sicurezza verso eventi accidentali connessi con la localizzazione stessa delle opere e meno che mai verso quelli connessi alla compresenza di altri insediamenti.

H) I Piani Regolatori Locali

Il progetto, oltre a contraddire il Piano Energetico Regionale (e quello preliminare provinciale) nel punto ove si pianificano gli obiettivi e i tempi di sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili (che il progetto intralcia e ritarda), dichiara esplicitamente di essere in contraddizione non rimediata non solo coi piani territoriali vigenti [vedi osservazione precedente sulla sicurezza] ma anche con alcuni vincoli di piani regolatori comunali. Ciò, per parziale esempio, avviene in Atesa (fra V82 e V83 della condotta: "vincolo archeologico"; altrove in Atesa, "vincolo di rispetto stradale"), in Bomba ("zona a verde di rispetto idrogeologico"; "zona di rispetto stradale e ferroviario"; "zona di rispetto archeologico"), in Roccascalegna ("zona a conservazione del sistema idromorfologico vegetazionale"; "area di conservazione con trasformabilità mirata"), in Paglieta ("area a destinazione agricola").

Come si propone la **DITTA** di rimuovere tali contraddizioni, che lei stessa evidenzia?

Sono significativi, a tal proposito, due esempi ancora parziali ma del tutto tipici:

**per uno dei casi in Bomba, il progetto dice:« Nelle zone di rispetto stradale è vietata qualsiasi [ndr] nuova costruzione, ma si ritiene che la natura delle opere, caratterizzate da interventi temporanei [!!! La Concessione dura almeno 20 anni + 10, ndr] e di lieve entità [!!! Opere per estrarre 145 milioni di mc l'anno di gas sono di lieve entità? Ndr], nonché il ripristino totale dei luoghi a fine vita del progetto, rendano le opere stesse compatibili con il piano regolatore».

**per uno dei casi in Atesa, il progetto dice:« Un tratto della condotta interesserà un'area a "vincolo di rispetto stradale" [come sopra, ndr]; qui la costruzione delle opere necessita

dell'autorizzazione del Sindaco. Ad ogni modo, non emergono disposizioni ostative alla realizzazione dell'opera [E il vincolo che cos'è? ndr]».

Questi due esempi rivelano una “disinvoltura” da parte del proponente che rasenta il “dilettantesco e l'amatoriale”: non c'è da stupirsi, dal momento che né Avanti Energy inc. né il “nuovo” management della CMI Energia srl, a loro stesso dire, possono vantare alcuna esperienza non solo di esecuzione di un programma quanto neanche di mera partecipazione ad un procedimento di Concessione di Coltivazione di Idrocarburi.

I) Liquidi, liquami, fanghi e solidi. Paglieta e Atesa

Innanzitutto alcuni conti devono essere ben spiegati: per esempio, quelli sulla produzione. La sintesi non tecnica, ora modificata, (pag. 19) diceva:« Il piano di produzione ritenuto come ottimale [da chi e perché? ndr] prevede la coltivazione mediante quattro pozzi di produzione in 14 anni, da cui risulta una produzione complessiva di 2156,5 mln di smc di gas di giacimento. Il target di produzione del giacimento è stato fissato [da chi e perché? ndr] a circa 650000 smc/g per una produzione complessiva di gas equivalente commerciale pari a 1840 mln smc». La modifica del 17.01.2020 dimezza alcuni di tali numeri, pur mantenendo “ottimale” la stima del piano di produzione: cosa possa impedire alla CMI Energia srl di continuare profittevolmente tutte le attività oltre i limiti auto-imposti e fino all'esaurimento del giacimento non è dato sapere; certamente la rinuncia a nuovi pozzi senza la riduzione dimensionale di alcuna altra parte dell'impianto fa di tale rinuncia uno specchio per le allodole, trasformandosi in una mera, parziale e piuttosto blanda diluizione dell'estrazione nel tempo.

Rimane valida l'osservazione che, in 14 anni, più del 15% viene separato dalla materia estratta dal “giacimento” e sottoposto a lavorazioni di smaltimento, fra i rifiuti e in ambiente. Tenendo ora conto della composizione dichiarata del gas di giacimento e dei suoi trattamenti, il raggiungimento dell'obiettivo giornaliero (smc/g) inficia i Quadri Riassuntivi delle Emissioni (QRE), almeno per circa il 40% del tempo (per più di 5 anni su 14). Infatti, sia nel caso di convogliamento medio generale alla Centrale sia ancor di più nel convogliamento di picco, la capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni “rifiutate”) appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della Centrale stessa. In altri termini:

l'impianto non è dotato di accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati, che rischiano di essere sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

*dalla Sintesi non tecnica, 3.3.4.2 pag. 38/93:« Il gas in arrivo dalla pipeline entra in Centrale per la separazione della fase gassosa dalla fase liquida»; ora, ci sono due domande pertinenti: la prima

riguarda le quantità e qualità di tale “fase liquida” (= petrolio greggio?); la seconda riguarda il suo destino.

La risposta frazionata alla prima domanda c'è ma si può, con qualche approssimazione, anche dedurre per intero (pag. 22/30), mentre la risposta alla seconda è intanto, dopo ulteriore separazione dell'acqua nell'unità 02, l'unità di essiccamento 05 per rigenerare, a 300 °C, i “letti” di assorbimento dell'acqua: il bruciatore a gas essiccato 05BR03 **emette fumi direttamente in atmosfera nella misura di 3000 kg/hr senz'alcun abbattimento**. Il greggio senz'acqua va poi all'unità 07 di “ossidazione termica” ossia ad...un altro bruciatore (lo 07BR02)! Infatti, (pag. 39/93) «.....è stata prevista una Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore. Tale unità permette, oltre all'ossidazione termica di tutti gli sfiati gassosi dell'impianto, anche il recupero d'energia utilizzando i liquidi associati al gas trasportato....»; a ciò si aggiunge l'altro bruciatore “a gas essiccato” 07BR01, i cui fumi vanno ad una caldaia (unità 08) per produrre vapore saturo e poi **escono liberamente in atmosfera in quantità non date**.

Purtroppo, la mancanza di previsione della composizione e della quantità dei combustibili rende inattendibili e del tutto aleatori non solo l'efficienza delle combustioni ma soprattutto il quadro emissivo del camino di convogliamento, senza contare che i VLE (valori limite di emissione) da applicare non sono certamente quelli assunti dal proponente.

La risposta alla seconda domanda, ossia l'Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore, implica poi l'obbligatoria verifica della **liceità dei combustibili** e dell'ammissibilità delle emissioni sia ex d.lgs. n. 128/2010 sia ex PRTQA, nonché la particolare procedura approvativa prevista dal d.lgs. n. 152/06 per questo tipo di caldaie e di recupero energetico.

*Da non trascurare è anche l'unità 06 di “disazotazione”, la quale (pag. 17/30): « **Sarà acquistata come package** dai maggiori produttori di gas criogenici» e della quale null'altro è dato sapere! Questa carenza è forse compatibile con un progetto preliminare, ma non lo è certamente con un Progetto Definitivo né col quadro emissivo ad esso allegato..

*La CMI Energia srl, pur non avendone mai nemmeno vista una per farsene un'idea, ripropone un'unità di desolfurazione tipo LO-CAT. Nel progetto precedente (istanza 2009) era stato proposto, con numeri confrontabili, un impianto a desolfurazione **biologica**: perché, con evidente svantaggio emissivo, si è ora cambiata idea? Non si sa!

Il fatto cruciale, in realtà, è che la composizione molare del gas di giacimento inspiegabilmente non è la stessa del progetto precedente 2009 (???). Ciò inficia alla radice l'attendibilità sia dei quadri emissivi dichiarati sia dei numeri sulla produzione dei rifiuti nonché dell'efficacia degli

abbattimenti e degli smaltimenti: quadri e numeri dati senza calcoli veri e di origine fuori controllo. (pag.4 relazione LIBRA 2016).

*L'applicazione poi, qui proposta, del modello CALPUFF (diffusione degli inquinanti in atmosfera) avrebbe meritato qualche semplicissima verifica *in loco* (prove di ricaduta): l'asserzione, infatti, che sulle abitazioni (a 200 m) e sul bosco di Mozzagrogna (a 500 m) ricadano quantità d'inquinanti, addirittura impercettibili, cozza con l'esperienza locale in modo spettacolare [per comunissimi venti o piogge meridionali, vengono a posarsi in zona polveri desertiche nordafricane; già ora nelle stesse zone si avvertono le emissioni degli stabilimenti esistenti – alle quali i residenti stanno ampiamente reagendo e con le quali quelle qui previste si cumulerebbero, aggravando il quadro]. Il fatto è che, anche mettendo a parte il suo impiego a dir poco eterodosso, la stringa dei dati meteorologici d'ingresso è del tutto strampalata e senza alcun aggancio alla realtà.

*A proposito dei fanghi sulfurei - 500 kg/hr ai quali si aggiungono circa 4 kg/hr di altri rifiuti solidi (pag.22/30) - (ma la cosa, *mutatis mutandis*, vale anche per i fanghi nei pozzi), dopo un tentativo del tutto peregrino e campato in aria di prevederne un'impossibile vendita (i fanghi sulfurei non sono, per norma, comunemente commerciabili), la sintesi non tecnica poi è costretta ad arrendersi e dice (pag. 39/93):«Viste le esigue quantità in gioco [*sic!*] si ritiene, a questo livello di sviluppo del progetto, lasciare aperta anche la possibilità di smaltimento presso siti specializzati. Questa soluzione, per la quale non sono necessari elevati livelli di purezza e disidratazione, considera lo zolfo in eccesso come rifiuto da smaltire; questa premessa è alla base delle tecnologie di smaltimento più o meno definitivo, derivate in parte da tecnologie e sistemi tradizionali applicati ai rifiuti industriali». [Come volevasi dimostrare (vedere osservazioni precedenti sulla VIA regionale), l'impianto incorpora "tecnologie di smaltimento più o meno definitivo", di cui tuttavia, per rispettare le norme, mancano in progetto l'essenziale – ossia il trattamento, la separazione e il "confezionamento" per il trasporto - e il completamento della filiera col recapito finale legittimo; il fallimento dell'ipotesi "vendita" non solo comporta per il proponente la sostituzione di un ricavo con un costo, ma, per quanto qui concerne, anche l'immediata e ormai irrimediabile collocazione, del suo progetto e della procedura, fuori di tutto l'insieme di norme riguardanti il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, tra le quali proprio quelle contemplate dal d.lgs. n. 152/2006] e quelle regionali (PRAGR).

Ora, di quali siti specializzati si tratta? Tranne che illegalmente in "terra dei fuochi", tali siti non esistono né nelle regioni finitime né tantomeno in Abruzzo; e a quali ditte specializzate si può ricorrere? Senza i siti suddetti, le uniche ditte alle quali ricorrere sono proprio quelle che usino i fanghi come sottoprodotto riciclabile, che il proponente ha perfino immaginato di poter cercare a "questo livello di sviluppo del progetto", senza ovviamente trovarne neanche una da indicare genericamente. A quale "livello di sviluppo" il proponente avrà una soluzione? Non ne è promessa una, qui, neanche a "babbo morto". Ovvero:

Lo stabilimento produce e parzialmente smaltisce rifiuti in modi la cui compatibilità con le norme generali e con gli strumenti programmatici territoriali (locali, regionali e nazionali: il progetto non ne prende neanche uno) non solo non è verificata ma non è nemmeno ipoteticamente ricercata né a priori né dopo.

L'osservazione vale anche per i circa 2600 kg/hr di effluenti liquidi (pag, 23/30).

*Infine, basta osservare la lista delle apparecchiature (all.1) e confrontarla con l'inesistenza di piani manutentivi e di prevenzione di incidenti per giungere a concludere che la Centrale proposta non garantisce sicurezza sotto nessuna specie. Ci sono almeno 36 apparecchiature con organi rotanti, ciascuno dei quali, in avaria, è in grado di mandare in crisi l'intera centrale, con pesanti conseguenze emissive e di smaltimenti: eppure, non è previsto né un limitato magazzino ricambi né una qualche squadra interna capace di intervenire in riparazione d'urgenza; non c'è del resto neanche una stima sulla vita media attesa di ciascun organo e, dunque, neanche una previsione sulle fermate programmate: tali programmi sono caratteristica obbligatoria di ogni rispettabile complesso di raffinazione, ovunque nel mondo, ma evidentemente non a Colle Santo.

L) Sulla stabilità dei pendii e sulla subsidenza.

L'area pozzi è dichiaratamente ubicata in zona di frana attiva. Tale frana si sviluppa in pendio alla dx e alla sin idrografica del Sangro, da poca distanza a monte della diga di Bomba. Indipendentemente, dunque, dall'intervento proposto e in assenza di lavori di consolidamento, il pendio dx è già a rischio di "effetto Vajont", appena mitigato dalla previsione della scarsa dimensione della massa che raggiungerebbe il lago in un solo evento e metterebbe in crisi la diga, ma aggravato dal fatto che la diga è di terra e piuttosto vecchia.

Ora, quale nuovo studio mai può dissociare una tale frana dalle attività di estrazione qui proposte? La precedente (molto più consistente) concessionaria Agip ebbe già a concludere che non c'era studio possibile che stabilisse tale dissociazione e cedette il titolo alla prima stia disponibile, trasferendole il connesso problema [la Forest ha appena fatto lo stesso con Dove Energy, che ha fatto lo stesso con Avanti, tutti sfilandosi coscienziosamente dal titolo Monte Pallano].

Un modo, forse l'unico, di aggirare qui il Principio di Precauzione sarebbe quello di eseguire preliminarmente una vasta e molto oculata campagna di lavori di consolidamento e stabilizzazione e, nel tempo, un programma non solo di osservazione ma di manutenzione e rafforzamento accurato delle opere sensibili; altrimenti non c'è verso: nell'area pozzi il Principio di Precauzione, a causa delle frane, vieta inesorabilmente le attività proposte.

Tornando al tema, quello della subsidenza, nonostante la tesi [dichiarata ma assolutamente non dimostrata dalle citate esperienze di Treste e Viggiano, ove sono stati confrontati incontrollati rilievi “recenti” con “dati” iniziali inesistenti e arbitrariamente stimati (“torturati”) *ad hoc* : a Cupello, per esempio ci sono case, strade e terreni “inspiegabilmente” lesionati] secondo la quale il fenomeno, nel sito specifico, sia proprio trascurabile, un più attento trattamento dei risultati dei nuovi calcoli, nella progettazione definitiva, avrebbe evitato una scorrettezza piuttosto temeraria, che consiste nel non aver applicato, nella progettazione delle opere, alcun coefficiente di sicurezza a tali risultati: fra i geologi e i geotecnici è noto che un simile coefficiente, di norma in situazione analoga d’incertezza e di assenza di conferme sperimentali, è raccomandabile che sia almeno 5: cinque! [Questo argomento, che è già valso nel caso dell’istanza 2009, non può essere ora liquidato contando alla cieca, con tutto il rispetto, sul calcolo “rifatto” da un’ineffabile Dream srl (?! Chi mai sono questi?)].

La modellazione e i calcoli della subsidenza, ora ripresentati in terza versione senza smentire né criticare le contraddittorie versioni precedenti, sono del tutto carenti di basi e riferimenti tecnico-scientifici e non seguono alcun accettabile protocollo (sperimentale che sia). È di evidenza palmare il fatto, implicitamente ammesso dai redattori e dalla storia delle indagini e degli studi locali specifici (vedi **nota storica*, oltre), che la subsidenza (nei suoi diversi aspetti: per es., slow subsidence, dissolution, cave collapse, cover collapse, buried sinkhole...) è fenomeno a loro ampiamente sconosciuto, che essi affrontano “per tentativi ed errori” (vedi ***nota tecnica*, oltre), senza alcun fondamento teorico o sperimentale: prova né sia che, sui risultati, l’opportunità dell’adozione di un prudente coefficiente ingegneristico di sicurezza non è neanche presa in considerazione!

17

**Nota storica: a mano a mano che, nel corso della ricerca “Monte Pallano”, progrediva la caratterizzazione geo-meccanica dei luoghi, all’Agip variavano le stime, per analisi, degli abbassamenti per subsidenza, in modo casuale, anche se in tendenza peggiorativa; al centro del giacimento, infatti, l’Agip, pur essendo secondo il Ministero «giunta sperimentalmente a stabilire in via definitiva il valore del coefficiente di compressibilità», stimò 8 cm di cedimento nel 1978, 1.5 cm nel 1989, 2.3 cm nel 1990 e 26 cm nel 1992 : ciò che indusse lo stesso ministero a dichiarare contestualmente, fin dal feb. ’93 [prot. 0608], che «le conoscenze acquisite non hanno consentito all’operatore un dato univoco e rassicurante sull’argomento». La Forest (nella sua proposta bocciata in Cons. di Stato) parlava di cedimento sopra i 7 cm (Marr e Jamiolkovski, 2009: 76 mmm) mentre la presente CMI, cambiando solamente i redattori dello studio, non arriva ai 3 cm (Dream 2016: 29,5 mm)! Nessuno degli operatori si è reso e ha dato minimamente conto di questa incresciosa e caotica dispersione di risultati o ha sostenuto alcuna attendibilità particolare dei propri risultati rispetto agli altri. Il Ministero competente, inoltre, [Industria, prot. 0608 Unmig,*

punto 4)], ebbe letteralmente a dichiarare (enfasi nostra) : « Sussistono forti dubbi sulla coltivabilità in termini tecnici ed economici del campo di “BOMBA”. Pur trattandosi di un adunamento di idrocarburi di ragguardevoli dimensioni – relativamente al panorama dei giacimenti italiani in terraferma – **le numerose problematiche di carattere ambientale che si frappongono al suo sviluppo appaiono attualmente insanabili e tali da far dubitare in un loro possibile mutamento nel breve e medio periodo.** Ciò nonostante, può essere utile consentire alla Soc. AGIP di espletare i suoi **ultimi tentativi** per trovare una soluzione di sviluppo compatibile con le problematiche ambientali del sito, anche nella considerazione che gli impianti attualmente esistenti vengono in tal modo lasciati sotto la gestione di un **operatore tecnicamente affidabile** ed in grado, in futuro di garantirne, eventualmente, la rimozione ed il relativo ripristino;»; ciò avveniva nel contesto di un’istanza di sospensione triennale dei lavori «per migliorare le conoscenze sul giacimento di “BOMBA”» [punto7)] che, purtuttavia, veniva inquadrata dalla dichiarazione precedente [punto 6)]:« In caso contrario, se al termine del triennio di sospensione dei lavori richiesto **permanessero i noti impedimenti ambientali allo sviluppo** del campo, **occorrerebbe che l’Amministrazione prendesse atto definitivamente della impossibilità di coltivare il giacimento di “BOMBA” e conseguentemente impegnasse la soc. AGIP a formulare un programma di chiusura mineraria dei pozzi e di ripristino della aree, da eseguire sotto il diretto controllo di questo ufficio. In tal modo, alla scadenza del titolo minerario l’area della concessione potrebbe essere nuovamente liberalizzata;».**

18

L’Agip, proprio per il permanere dei “noti impedimenti ambientali”, cedette i titoli alla Forest-CMI, che fallì anch’essa nell’impresa di rimuoverli e vi andò in liquidazione. Il titolo minerario scade ma, invece di liberalizzarlo, il MiSE [che di questo potrà essere chiamato a rispondere in sede amministrativa, civile e penale] lo ha inopinatamente attribuito alla filiale italiana di una certa, sconosciuta e principiante, Avanti Energy canadese (ex CMIsipa ora CMIsrl) di cui ora, dimenticando sia il passato che il presente, ha posto in procedura una schizofrenica “modifica” che tale non è affatto e che riporta alla situazione del 1989 con un operatore addirittura improvvisato e societariamente inconsistente.

Ad ogni buon conto, per quanto qui riguarda, lo studio ora in esame, rispetto alla sentenza citata del Cons. di Stato, **non presenta alcuna nuova capacità di identificare e di valutare il rischio associato alla subsidenza**, né quella di mitigarlo né tantomeno quella di rimediare (infatti non prova neanche a farlo), limitandosi ad affermare, mediante la comprensibile grossolanità e il semplicismo, purtroppo qui inevitabile, della modellazione (vedi *****nota tecnica, oltre***) che tale rischio non esiste proprio o, eventualmente, è...trascurabile!

*****Nota tecnica:*** L’Ispra ebbe già modo di criticare ****le incertezze e l’insufficienza del Modello “Calamita” (criticità 14), nonché alcune carenze specifiche dello studio Dream (sui “thrust”), **le assunzioni petrofisiche(criticità 15) e ***idrogeologiche (criticità 16), **** la modellizzazione della***

subsidenza (criticità17). La CMI Energia srl, nei "Chiarimenti alle Osservazioni ISPRA", senza integrare granchè, riafferma risolutamente la validità delle assunzioni e la completezza soddisfacente dei risultati desunti da tali assunzioni, arrivando perfino a "ideologizzare" le sue scelte con paradossi come quello di escludere un'ipotesi perché non congruente col suo modello: «L'ipotesi di totale de-pressurizzazione non risulta compatibile col modello concettuale e strutturale adottato....(pag. 8, 1.2.2.4).

.Del resto, il modello analitico di Lehmann (quello del "cono", analogo a quello in progetto), per esempio, è **applicabile solo al caso di miniere in giacimenti stratificati** e sottostima pericolosamente la potenza dei vuoti; non era per nulla appropriato adottarlo a Bomba. Il modello empirico UK, bidimensionale, presuppone una notevole regolarità geometrica del vuoto e non considera l'inclinazione dei basamenti delle cavità: per Bomba, tuttavia, non c'è l'abaco occorrente e non ci sono neanche dati dimensionali sui vuoti, sufficienti per applicarlo. Il metodo del "camino di subsidenza", che pure ha il limite di non considerare l'inclinazione del substrato e di ipotizzare, per semplicità, una geometria cilindrica e simmetrica del camino, nel caso di Bomba non riesce a stimare il diametro del camino stesso ed è dunque inefficace. La modellazione numerica ad elementi finiti, infine, (per es., codice 3DEC, o UDEC o....) ha bisogno, in primis, di discutere criticamente e di stabilire un modello strutturale valido (che a sua volta dipende dalla validità della modellazione analitica assunta); poi, di individuare le formazioni di cavità sotterranee; poi, di caratterizzare geo-meccanicamente, ad idonei intervalli, il materiale di copertura delle cavità sotterranee; poi ancora, di avere qualche verifica sperimentale: a Bomba non si dà **nessuna** di queste condizioni, per cui l'estensione integrativa della modellazione (presentata da CMI Energia srl su esecuzione di tecnici M3E, supposto spin-off dell'**Università di Padova**), fondandosi su una vasta labilità di dati, risulta operazione del tutto inutile e fuorviante, fino al paradosso di indurre addirittura a credere che:« la variazione di stress tensionale nello scenario C (massimo disturbo tensionale dopo 15 anni di produzione con 4 pozzi di sviluppo) genera un effetto stabilizzante [!!!]». Si tenga presente che le indagini prospettiche nel sito di Colle Santo non sono neanche approdate ad una carta delle anomalie gravitazionali "di Bouguer": altro che approfondimento; dall'Agip in poi non è stata condotta alcuna ricerca sul campo che abbia approfondito alcunchè!

A proposito di modellazione ad elementi finiti presso l'**Università di Padova**, [o presso gli spin-off di tale università] sarebbe estremamente consigliabile che Il MATTM rileggesse il Decreto con il quale lo stesso Ministero dell'Ambiente stabilì che:« È vietata l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso fra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po».

Sarebbe anche ulteriormente consigliabile la consultazione degli studi dei “sinkholes”, per le stringenti analogie sia di eventi sismici che di status geologico, geofisico ed idro-geochimico dei luoghi, ove tali improvvise voragini si sono prodotte (per es., Vittorito, nell’aquilano), col sito di localizzazione del progetto in esame, tenendo conto che l’intervento in esame progetta - senza averne padronanza alcuna - una delle più sicure e micidiali cause d’innesco di tali fenomeni catastrofici, proprio al di sotto del bacino e della diga in terra più grandi e più vecchi d’Europa e appena a monte del cuore produttivo più importante del centro-meridione italiano.

Una proposta di modellazione, sperimentata ex-post, con esiti forse incoraggianti (almeno su uno stoccaggio sotterraneo), risulta quella presentata in settembre 2016 da 4 ricercatori del Politecnico di Torino (Benetatos, Giani, Codegone e Rocca: Giani e Rocca sono anche membri della Dream.srl), denominata “Approccio integrato per l’analisi della subsidenza indotta dalla coltivazione di giacimenti di idrocarburi”: citando dalla presentazione, «tale approccio si basa sull’integrazione di tre modelli di riferimento: il modello geologico, quello fluido-dinamico e quello geo-meccanico»; purtroppo, un’applicazione della modellazione proposta avrebbe bisogno di «un’abbondanza e una qualità delle informazioni disponibili» che nel caso di Bomba non sono date: infatti, proprio i membri della Dream srl che l’hanno proposta (Giani e Rocca), pur essendo stati citati - via un loro articolo in inglese del 2017 – nelle “integrazioni al quadro geologico”, **hanno significativamente omissso di applicare tale modellazione a Bomba.**

20

Tutti i modelli teorici qui indicati, purtroppo, (tranne quello a “camino”) sono stati adoperati solo per analizzare subsidenze già accadute, in zone sopra reticoli di tunnel minerari, geometricamente e geologicamente ben conosciuti. Il “camino è stato anche usato per casi di subsidenza “naturale”, ove la cavità era parimenti ben conosciuta. Le risultanze delle diverse applicazioni sono state quantitativamente deludenti e inadeguate e, per essere accordate alle osservazioni e alle misure in situ, hanno richiesto modifiche euristiche non generalizzabili, (in gergo “torture”), ai modelli stessi; che dunque hanno mostrato un valore solo qualitativo e descrittivo, del tutto inutilizzabile per previsioni. Inoltre, nessun modello, meno che mai quello assunto in progetto, tiene conto del parametro tempo, ossia nessun modello dice quando la subsidenza si innesca e in quanto tempo si esaurisce, prestando il fianco all’ipotesi immanente - che, per le esperienze studiate, è qui del tutto plausibile - di abbassamento catastrofico improvviso (sink hole propriamente detto).

Pur tuttavia, alcuni dei **modelli qui indicati hanno permesso di stabilire un nesso indubbio fra subsidenza e stabilità dei pendii superficiali, (ossia fra subsidenza e frane), che non appare proporzionale all’entità stimata della subsidenza stessa: a fronte dell’impressionante situazione franosa attorno alla diga di Bomba, non aver indagato più a fondo su tale nesso cruciale è una lacuna fatale per la “modifica” in esame, che manca uno dei suoi principali fini.** Questa critica era stata fatta, esplicitamente e specificamente, anche da ISPRA (criticità 17), rilevando l’assunzione della sola ipotesi “statica”.

*Infine, se, nonostante tutto, si optasse, in mancanza di meglio, per una qualche attendibilità della modellazione e dei calcoli attuali Dream-CMI, allora si dovrebbe dare a maggior ragione credito ai calcoli AGIP-1992 che, sulla base di misure aggiornate delle variazioni di compressibilità delle rocce e di ipotesi più realistiche sull'estensione dello strato depressurizzato, davano un abbassamento per subsidenza di 22 cm al centro della diga e di 26 cm al centro del giacimento (ossia più di 10 volte le risultanze Dream-CMI). L'Agip inoltre aveva contestualmente constatato che, senza ancora mettere mano al giacimento, il suolo sotto la diga era soggetto a cedimenti **differenziali**. L'Agip, con calcoli e misure dunque della stessa approssimazione di quelli odierni sotto esame, ebbe già a scoprire l'incompatibilità della coltivazione del giacimento con la stabilità della diga e dei pendii circostanti e l'inopportunità di tale coltivazione; ma la nota più sorprendente è che il Ministero, allora dell'Industria, **condivise in toto e per iscritto** le considerazioni dell'operatore AGIP e che da nessuna parte risulta che abbia cambiato parere: come mai allora riattiva un procedimento già morto e sepolto due volte, e si ostina a condurlo su una strada tanto perversa?*

Questi aspetti problematici danno solo un'idea dell'immane distanza fra la potenza previsiva occorrente a Colle Santo, quella inadeguata degli strumenti disponibili alla bisogna e quella del miserrimo strumento (del tutto non ingegneristico) adoperato dallo studio in esame; distanza di cui tutte le parti in causa hanno avuto modo di prendere atto perfino in anticipo (Agip 92) e che, come volevasi dimostrare, impone di nuovo l'applicazione assoluta del principio di precauzione.

21

M) sui problemi sismici

Le conclusioni previsionali della Dream srl sulla natura "elastica" e sull'entità delle deformazioni, indotte dalla proposta attività estrattiva - (vedasi per esempio pag. 3 del documento "Ulteriori Chiarimenti sulla Compatibilità del Progetto col Principio di Precauzione", ottobre 2018) – sono notevolmente diverse da quelle presentate, per conto di Forest/CMI SpA nel 2009, da Marr e Jamiolkowski, che già, per ammissione degli stessi, erano affette da sostanziale aleatorietà per seria penuria di dati d'ingresso. La diversità (non esplicitamente giustificata da Dream srl) ha origine in due distinte assunzioni:

- 1) una diversa modellazione, la cui scelta non è stata corredata da alcun esame o da alcun confronto critici;
- 2) un arbitrario e ingiustificato "adattamento", *ad usum Delphini*, dei valori dei parametri geo-meccanici in ingresso al modello;

In altri termini, lo studio della Dream srl è per lo meno sospettabile di essere stato preventivamente "educato" al raggiungimento voluto delle conclusioni più ottimistiche. Entrambe queste assunzioni, prese inopinatamente e acriticamente per buone, fanno inesorabilmente

traballare le per lo meno avventurose considerazioni (manco a dirlo, ancor più che ottimistiche) del prof. Ing. Angelo Amorosi e quelle, altrettanto ultra-ottimistiche, del dott. geol. Davide Scrocca, entrambe dell'ott. 2018: esse vengono infatti "demolite" (provare per credere) dall'assunzione di una modellazione più attendibile e dal ritorno a parametri geo-meccanici sperimentalmente più certi.

Nota: già l'ISPRA, a tal proposito, ha fatto notare che: «...come tutte le modellazioni, la loro effettiva validità è funzione della correttezza dei dati di input». (criticità 17).

È senz'altro da ricordare e tener presente che in nessuna formulazione di calcolo fin qui presentata entra la variabile "tempo", per cui nessuna diluizione delle operazioni di estrazione (come quella ora proposta a gen. 2020) ha effetto sui risultati e sull'apprezzamento dei rischi connessi.

È inoltre sconcertantemente notevole il mancato studio del rapporto fra attività estrattiva e stabilità dei pendii attorno alla diga: fu anche, inter alia, tale non dominato rapporto a scoraggiare, allora, la ben più affidabile AGIP. Questa impressionante falla fa trascurare in modo palesemente inaccettabile il rischio della tracimazione (e, dunque, della stessa stabilità) della diga per "effetto Vajont" [la più recente frana di Alba /Pennadomo, a pochissima distanza di tempo dal terremoto "aquilano" del 2016, è arrivata a 300 m. dalla diga a mano sinistra; essa è tuttora in movimento e capace di convogliare un volume di terre sufficiente al disastro].

22

Nota: le criticità sopra riportate sono state anche indicate da ISPRA (criticità 20); in particolare, ISPRA ha notato che: «la valutazione della stabilità della diga per effetto dei cedimenti differenziali indotti dalla subsidenza sono state eseguite solo in condizioni statiche e senza tener conto della cinematica specifica dei movimenti franosi che interessano le aree in cui la diga si inserisce».

N) sulla Centrale di Trattamento di Paglieta, come sul resto.

Un analogo impianto LO-CAT è stato già classificato autorevolmente [sentenze Cons. di Stato, ISPRA...] quale "stabilimento di raffinazione di idrocarburi", ovvero, in effetti, una RAFFINERIA. La stessa modifica *de qua*, differenziando ulteriormente i prodotti raffinati, conferma la classificazione. Tralasciando l'osservazione che una raffineria dovrebbe affrontare un iter approvativo a parte, c'è ora da osservare che l'assenza di stabilimenti dello stesso generale tipo è stata, dagli anni '70 in poi – e continua ad essere tuttora – una precondizione formale per l'insediamento di industrie e artigianato manifatturieri nella connessa Area di Sviluppo Industriale: è stata proprio tale assenza una delle condizioni normative per attenuare il degrado dell'Area e promuoverne uno sviluppo vero, fino al "miracolo" della Val di Sangro.

Tale sviluppo ora è programmato, non solo sotto la specie dei piani territoriali regionali e locali, ma anche sotto la specie di piani di sviluppo, specificamente economici [il Master Plan Regionale, per esempio, ecc.], con i quali tutto “Colle Santo”, e la Centrale di Paglieta in particolare, cozzano in modi inconciliabili.

Che ciò fosse ignorato dal proponente non sorprenderebbe, ma non lo è: il proponente, nell’ammettere che le contraddizioni ci sono, chiede che... non contino e che si chiuda un occhio; ma che sia ignorato dal MATTM, a cui i piani giungono *in primis* per la VAS, risulta del tutto ingiustificabile.

Tutto ciò a parte, l’istanza in esame propone una modifica progettuale che dovrebbe essere migliorativa, ma che infine consiste quasi solo in uno spostamento di qualche decina di metri, su un’area vicina all’originale, con alcuni piccoli aggiustamento dei singoli impianti dello stabilimento. Viene infatti riproposto lo stesso progetto LIBRA engineering srl dell’apr. 2016. Sull’impianto Lo-Cat qualcosa si è già detto nel cap. I) sopra. C’è tuttavia ancora da aggiungere che nulla è dato sapere sul prevedibile comportamento della Centrale sotto scossa sismica, né sugli effetti dell’inondabilità del sito, né - last but not least – sulla portata della diffusione di emissioni odorifere [Nota: l’art. 272-bis del d.lgs. 152/2006 è in vigore dal 2017 e l’ISPRA ha da tempo predisposto le connesse linee guida alle quali attenersi; l’attuale presentazione ha data 17.01.2020: perché non ne tiene conto alcuno?]

O) sull’ art. 22 comma 3 lettera d) del d.lgs. n. 152/2006.

“sotto il profilo dell’impatto ambientale”:

- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla condotta interrata come metodo di convogliamento dell’estratto alla raffinazione? Quali sono le alternative, prese in esame, al tracciato e alle dimensioni della condotta pozzi →raffinazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al metodo di trattamento dell’estratto e al destino delle sue separate componenti?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione della Centrale di Raffinazione in Paglieta? E perché proprio in quel terreno lì?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, ai recapiti finali dei gas depurati, “vendibili” o non?
- Quali sono le opzioni alternative (metodi e destinazioni), considerate dal proponente, ai diversi smaltimenti differenziati dei rifiuti?

Queste domande non hanno nel progetto le risposte che la legge citata richiede. Tuttavia le stesse domande possono subordinarsi ad un'altra "assorbente": quali sono le alternative complessive, programmatiche e progettuali, che il proponente ha considerato ed escluso, e perché? Presentando l'esclusione dell'«Opzione zero», l'unica ragione indicata dal proponente è la sua "necessità" di recuperare presto dei soldi (circa 30 milioni di €), spesi precedentemente da altri (Forest SpA) senza abbastanza frutto - e al diavolo tutte le alternative "sotto il profilo dell'impatto ambientale"!

P) Sui metodi in area pozzi.

** Una carenza significativa nel *Progetto Definitivo* è, inopinatamente, il metodo di estrazione, dal quale, oltre che dal numero e dalle caratteristiche dei pozzi, dipende la produttività del giacimento. Ciò non vuol dire affatto, ovviamente, che il proponente non abbia a sua disposizione adeguati metodi d'estrazione [si spera che, sebbene non sia né provato né detto, alla fine in qualche modo li abbia]; tuttavia, quando il proponente non abbia avuto modo di decidere già da ora - in base a quanto presume di sapere - fra le alternative disponibili, avrebbe dovuto almeno indicarne il prevedibile impatto sui luoghi e verificarne la compatibilità. Infatti, tale significativa carenza permette di contrabbandare il ricorso a metodi, per esempio, che molto si avvicinino al famigerato *fracking*, pur resi (mediante eufemismi di tipo analogo a "unità di ossidazione termica" o "unità di addolcimento") non identificabili perfettamente con esso.

Il ritmo di produzione ipotizzato e la mancanza di specifiche indicazioni [in un *Progetto Definitivo* !!] sollevano non solo perplessità ma perfino sospetti: l'estrazione non è qui un'operazione quasi-statica, o dalla reologia disciolta in tempi lunghi; basti pensare che, estrapolando le produzioni annue messe ora in conto (la metà di quelle programmate nel 2016 da CMI SpA), il giacimento - definito al momento il più grande del Paese (3,5 miliardi di nmc) - si esaurirebbe nella durata ventennale della concessione, senza alcuna proroga! E qual è, "per favore", la tecnologia che consente ciò con impatto "trascurabile"? E come fa tale tecnologia a limitare le deformazioni e a spalmare assestamenti e subsidenza in decenni o a "babbo morto"?

* * Negli ambienti veramente esperti nel settore, è arcinoto statisticamente che, nella loro vita utile, l'80 % circa dei pozzi, anche se fatti benissimo, viene affetto da indebolimenti strutturali e avarie serie, che richiedono, comunemente, importanti operazioni di "work over". Le condizioni geologiche dell'area pozzi di Bomba, fino a sensibile profondità, sono particolarmente influenti sia in tali indebolimenti sia nell'applicabile metodologia di work over. Purtroppo, la "variazione al programma lavori", presentata all'approvazione dalla succursale italiana della - senza offesa - sprovveduta Avanti Energy ["Carneade? Chi era costui?"], ignora del tutto il problema connesso e, in particolare, non ne ipotizza in alcun modo l'impatto.

Il proponente avrebbe potuto cavarsela “promettendo” di sottoporre a VIA eventuali progetti di “work over”, in corso d’opera, ma ciò avrebbe contraddetto fortemente il cronoprogramma di 14 anni, estendendolo almeno fine al limite ventennale, o anche, più probabilmente e verosimilmente, trentennale.

In generale, il proponente non indaga e ignora qualsiasi occasione di ragionevole dubbio (anzi!) sul suo “programma” di recupero, dall’Abruzzo, di soldi spesi chissà dove e da chi, non preoccupandosi nemmeno di predisporre un’affidabile specifica cornice assicurativa e rivelando così anche un’inesperienza sconcertante.

Q) Sulla valutazione di parte dei costi e dei benefici.

La CMI Energia srl ha ora presentato una modifica del progetto di CMI Energia SpA consistente nella rinuncia a perforare nuovi pozzi e nel modesto spostamento della centrale di trattamento di Paglieta. Ciò comporta ragionevolmente una diluizione significativa dell’estrazione, nel tempo della concessione. Pur tuttavia, CMI En. Srl dichiara di ammortizzare i costi dell’impianto e di mantenerne un sufficiente livello di redditività in soli 15 anni: da quel momento, gli unici costi da sostenere sono quelli di esercizio dell’impianto, essendo quelli di de-commissioning già smaltiti e quelli di nuovi pozzi neanche più sostenuti [i presunti 30 milioni di € spesi da Forest Oil sono già stati, sul piano finanziario, ampiamente ingoiati dalle procedure fallimentari e dalle compravendite societarie, per cui le installazioni esistenti pervengono a CMI Energia srl in modo sostanzialmente gratuito].

25

Un ulteriore effetto della diluizione produttiva è la riduzione (fin oltre la soglia di esenzione) delle Royalties e delle imposte e, in generale, un risparmio dei costi amministrativi e gestionali [due pozzi – vedi esempio Rockhopper in Cupello – possono essere tele-gestiti senza addetti in loco].

Avendo a suo dire “mostrato” che non c’è alcun apprezzabile rischio di alcun genere, nessun costo viene attribuito alla prevenzione, all’eliminazione o alla mitigazione dei rischi, né di cortissimo né di più lungo periodo.

Dal punto di vista dei ricavi, la sia pur modesta diversificazione produttiva, proposta in uscita a Paglieta, può apportare altri sensibili benefici addirittura comprendendovi anche incentivazioni varie, come quelle per l’uso dei gas nell’autotrazione.

Dall’altra parte, al contrario, il territorio di sito sconterà una molto minore attrattività di investimenti di qualità. Dovrà inoltre fronteggiare un insieme di rischi, sottostimati o non stimati affatto, in cui incorrerà per l’intermediazione di una ditta dalla consistenza paurosamente irrisoria sia sul piano tecnico che su quello finanziario, alla quale è pervenuta attraverso una serie opaca di

eventi fallimentari. La stessa confezione del progetto e l'approccio alla procedura amministrativa appare come un'opera di accattonaggio culturale e di rattoppamento raffazzonato di falle. Inoltre, le burocrazie addette dovranno ora spendere tempo e soldi pubblici non per garantire i cittadini e salvaguardare il territorio ma per dare alla suddetta ditta un'occasione di speculazione del tutto dannosa per le comunità locali e nazionale.

R) Richieste conclusive

Alla luce di quanto sopra si chiede di respingere l'istanza CMI Energia srl, chiudendone sfavorevolmente il procedimento di VIA e, alla luce del livello di conoscenze e di incertezze che si hanno delle tecniche e dei luoghi coinvolti e della carente progettabilità derivante da tale livello, escludere da tali luoghi le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e trattamenti di idrocarburi, con apposito atto.

Lanciano, 5 marzo 2020

26



Alessandro Lanci
Presidente dell'Associazione
"NUOVO SENSO CIVICO - ONLUS"

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*